

LETTERA INFORMATIVA N.17/2022

Fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti forfetari



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.17/2022

Fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti forfetari

L'art.18 del D.L. 30 aprile 2022, n.36, prevede - **a partire dal 1° luglio 2022** - l'estensione dell'**obbligo di fatturazione elettronica** a nuovi soggetti precedentemente esclusi.

■ I nuovi soggetti obbligati

Rientrano nell'obbligo di emissione delle **fatture elettroniche** tramite il *Sistema di Interscambio (SDI)*, a partire dal 1° luglio 2022, i soggetti che adottano:

- il cd. "**regime di vantaggio**" (ex art.27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011);
- il cd. "**regime forfetario**" (ex art.1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014);
- le **associazioni sportive dilettantistiche** (ex artt.1 e 2 della Legge 398/1991).

■ Soggetti esclusi

Restano **esclusi** (fino al 31 dicembre 2023) i soggetti passivi che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi e compensi **non superiori ad € 25.000**.

Permane, invece, il **divieto di emissione** di fattura elettronica per i contribuenti:

- tenuti all'invio dei dati al **Sistema tessera sanitaria** (ex art.10-*bis* del D.L. 119/2018);
- che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (ex art.9-*bis*, comma 2, del D.L. 135/2018).

■ Moratoria delle sanzioni in caso di tardiva fatturazione

I nuovi soggetti tenuti all'adozione della fatturazione elettronica, **nel solo terzo trimestre 2022**, potranno emettere le fatture entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022, tali soggetti saranno sottoposti, pertanto, alle ordinarie tempistiche che prevedono la trasmissione allo *SDI* della fattura elettronica entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'art.6, comma 2, del D.Lgs. 471/1997, difatti, in caso di tardiva fatturazione, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative comprese tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, riducibili ad un importo compreso tra € 250 ed € 2.000, qualora la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito.

■ **Cessioni di beni verso San Marino**

Dal 1° luglio 2022 i soggetti residenti, stabiliti o semplicemente identificati in Italia sono obbligati ad emettere fattura elettronica nei confronti degli operatori economici sanmarinesi (ai sensi del D.M. 21 giugno 2021).

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 23 maggio 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

